

## **ALLEGATO "B" AL REP. N. 32233/10915**

### **STATUTO DI SOCIETA' PER AZIONI TITOLO I**

#### **Costituzione, oggetto, sede e durata della Società**

##### **Articolo 1**

La Società per Azioni con denominazione "SOCIETA' PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEI FONDI PENSIONE PER AZIONI", in forma abbreviata "MEFOP S.P.A.", costituita in attuazione dell'art. 59, comma 31, della Legge 27.12.1997 n. 449, è regolata dal presente statuto.

##### **Articolo 2**

La società, al fine di favorire lo sviluppo dei fondi pensionistici e delle altre forme di previdenza ha per oggetto sociale l'attività di formazione, studio, assistenza e promozione, in materie attinenti alla previdenza complementare di cui al D.Lgs. 21 aprile 1993 n.124 e successive modificazioni ed a settori affini, incluse le altre forme di previdenza. Qualora la società svolga la propria attività in favore dei fondi pensione azionisti ai sensi dell'articolo 69, comma 17 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 i servizi verranno erogati a condizioni economiche più favorevoli rispetto a quelle normalmente praticate dalla SpA. La società compie ogni altra attività, necessaria o strumentale, al conseguimento dell'oggetto sociale, che non sia in contrasto con la legge.

##### **Articolo 3**

La Società ha sede legale in Roma.

##### **Articolo 4**

La durata della Società è fissata sino al 31 dicembre 2050 salvo anticipato scioglimento o proroga deliberata dall'assemblea straordinaria dei soci.

#### **TITOLO II Capitale - Azioni Articolo 5**

Il capitale sociale è di Euro 104.000,00 (centoquattromila virgola zero zero), diviso in n. 200.000 (duecentomila) azioni ordinarie del valore nominale di Euro 0,52 (zero virgola cinquantadue) ciascuna.

Il capitale può essere aumentato anche con conferimenti diversi dal denaro nei limiti consentiti dalla legge.

Le azioni sono nominative ed indivisibili e tutte conferiscono uguali diritti ai soci.

##### **Articolo 6**

Per il perseguimento delle finalità e degli interessi indicati nell'oggetto sociale, i fondi pensione o i soggetti che gestiscono professionalmente le forme di previdenza complementare di cui al d. lgs 21 aprile 1993 n. 124 e successive modificazioni e loro associazioni rappresentative possono trasferire in tutto o in parte le proprie azioni solo ad altri soggetti rientranti nelle categorie di cui sopra. Per l'accertamento delle condizioni di cui sopra il trasferimento è soggetto al preventivo gradimento del Consiglio di amministrazione, il quale nella relativa valutazione dovrà altresì tenere conto:

- della previsione e persistenza di un contratto di erogazione di servizi da parte della società in favore del potenziale socio, il cui onere sia parametrato all'entità della partecipazione;
- del fatto che l'acquirente non potrà comunque detenere una partecipazione azionaria complessivamente superiore al 5 % (cinque per cento) del capitale sociale e dovrà essere in ogni caso assicurato il controllo della società, ai sensi

dell'articolo 2359, comma 1, n.1), c.c., da parte dell'azionista unico alla data del 9 marzo 2001 ovvero del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

- che i fondi pensione che hanno acquisito a titolo gratuito azioni della S.p.a. ai sensi dell'articolo 69, comma 17 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 trasferiscano le partecipazioni esclusivamente a titolo gratuito ai soggetti sopra individuati o, in mancanza, all'azionista Ministero dell'Economia e delle Finanze che le acquisirà allo stesso titolo.

I fondi pensione azionisti comunicano preventivamente a mezzo di lettera raccomandata a.r. al Consiglio di amministrazione le proposte di trasferimento delle azioni contenenti le informazioni necessarie per l'accertamento della sussistenza dei requisiti richiesti. Il Consiglio di Amministrazione esprimerà il proprio assenso o il diniego al trasferimento entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della proposta di cui sopra. L'eventuale trasferimento delle azioni in mancanza del preventivo assenso del Consiglio di Amministrazione non produrrà alcun effetto giuridico nei confronti della società stessa.

#### **Articolo 7**

L'assoggettamento delle azioni a vincoli di ogni specie, sia a favore di soci che di non soci, deve risultare dai libri sociali e non ha efficacia verso la Società senza il preventivo consenso del Consiglio di Amministrazione.

#### **TITOLO III Assemblea Articolo 8**

L'assemblea rappresenta l'universalità dei soci e le sue determinazioni, prese in conformità alla legge ed al presente statuto, vincolano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.

#### **Articolo 9**

L'assemblea è ordinaria e straordinaria, ai sensi di legge. Essa è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero, in sua assenza, dalla persona designata dalla maggioranza dei presenti.

#### **Articolo 10**

Per l'intervento in Assemblea è richiesto il preventivo deposito delle azioni o della relativa certificazione presso la sede sociale o le banche indicate nell'avviso di convocazione almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'Assemblea.

I soci possono farsi rappresentare, per delega scritta, da altre persone, anche esterne alla compagine sociale, con l'osservanza dell'art.2372 C.C.

#### **Articolo 11**

L'assemblea dovrà essere convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero centottanta giorni nei casi previsti dalla legge.

L'assemblea è inoltre convocata ogni qualvolta il Consiglio di Amministrazione lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta ai sensi di legge. Il domicilio dei soci, per ogni rapporto con la Società, si intende, a tutti gli effetti di legge, quello risultante dal libro soci.

Le Assemblee ordinarie e straordinarie sono convocate mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza, delle materie da trattare e della data, del luogo e dell'ora di seconda convocazione.

L'avviso di convocazione viene pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale almeno quindici giorni prima di quello fissato per la riunione. L'avviso deve contenere l'elenco delle materie da trattare.

Le riunioni avranno luogo presso la sede sociale ovvero nel luogo stabilito dal Consiglio di Amministrazione purchè nell'ambito del territorio nazionale.

#### **Articolo 12**

Il Presidente dell'assemblea, anche a mezzo di appositi incaricati, verifica la regolarità della costituzione dell'assemblea, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola lo svolgimento dei lavori assembleari, stabilendo modalità di discussione e di votazione ed accerta i risultati delle votazioni. Degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale. L'assemblea nomina un segretario, anche non socio, che assiste il Presidente per la stesura del verbale, quando esso non sia redatto da un Notaio.

#### **Articolo 13**

L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è legalmente costituita e delibera validamente con le presenze e le maggioranze previste dalla legge.

### **TITOLO IV Consiglio di Amministrazione**

#### **Articolo 14**

L'amministrazione della società è affidata, su deliberazione dell'assemblea, ad un consiglio di amministrazione composto da cinque amministratori, anche non soci, garantendo comunque il rispetto delle vigenti disposizioni normative e regolamentari in materia di parità di genere.

Salvo una diversa unanime deliberazione dell'assemblea, la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione avverrà sulla base di liste presentate dai soci e da questi depositate presso la sede sociale almeno due giorni prima dell'assemblea, di modo che tutti i soci possano prenderne anticipata visione.

Ciascun socio può votare solo per una lista.

Un numero di consiglieri, individuato in base alla seguente formula:

$$[(n-1)]/[2]$$

(dove n. indica il numero effettivo dei membri del consiglio di amministrazione) – arrotondata, se del caso, al numero intero inferiore – dovrà essere tratto dalla lista dei soci di minoranza che avrà ottenuto il maggior numero di voti. In ogni caso, ciascuna lista che presenti un numero di candidati pari o superiore a due deve includere candidati di genere diverso, in modo da garantire una composizione del consiglio di amministrazione rispettosa di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi.

Nel caso in cui più liste di minoranza ottengano l'ammontare maggiore ma pari di voti, il suddetto numero di consiglieri sarà equiripartito tra tali liste. Ove questa equiripartizione non fosse possibile, l'assemblea procederà ad una votazione diretta tra i singoli membri delle liste di minoranza che hanno ottenuto il maggiore e uguale numero di voti. In ogni caso in cui non si pervenga al risultato dell'elezione dei consiglieri secondo la sopraindicata procedura, provvederà l'assemblea ordinaria ai sensi dell'art. 2364 cc. Il Consiglio di Amministrazione elegge il Presidente, qualora non vi abbia provveduto l'assemblea, e può eleggere un Vice Presidente che, senza compensi aggiuntivi, sostituisca il Presidente nei casi di assenza o impedimento.

I primi amministratori ed il Presidente del Consiglio di Amministrazione, sono nominati nell'atto costitutivo.

Gli amministratori restano in carica per un periodo non superiore a tre esercizi

e scadono alla data dell'assemblea che approva il bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Gli amministratori sono rieleggibili.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, si provvede alla sostituzione, ai sensi dell'art. 2386 del codice civile, nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia di equilibrio tra i generi

Se, per qualsiasi causa (dimissioni, decadenza, revoca ecc.), viene meno la maggioranza degli Amministratori nominati dall'Assemblea, si intenderà dimissionario l'intero Consiglio di Amministrazione e l'Assemblea dovrà essere convocata senza indugio dagli amministratori rimasti in carica per la ricostituzione dello stesso.

#### **Articolo 15**

Il Consiglio è convocato presso la sede della società o altrove, dal Presidente ogni qualvolta egli lo giudichi necessario ovvero quando ne sia fatta richiesta da un quinto dei suoi membri.

Di regola la convocazione è fatta almeno 5 (cinque) giorni prima di quello fissato per la riunione a mezzo raccomandata a.r., o telegramma, o fax o messaggio per posta elettronica riscontrato dall'amministratore destinatario sempre a mezzo fax o messaggio per posta elettronica. Nei casi di urgenza il termine può essere ridotto a non meno di 24 (ventiquattro) ore. Il Consiglio di Amministrazione può deliberare diverse modalità di convocazione delle proprie riunioni per casi di urgenza.

#### **Articolo 16**

Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente, in mancanza anche di quest'ultimo sono presiedute dal Consigliere più anziano di età.

E' ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio di Amministrazione si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti affrontati e scambiarsi documenti a mezzo telefax o posta elettronica, verificandosi tali presupposti il Consiglio si considererà tenuto nel luogo dove si trova il Presidente e dove deve inoltre trovarsi il Segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro, laddove il consiglio proceda alla verbalizzazione istantanea.

#### **Articolo 17**

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio si richiede la presenza della maggioranza dei suoi membri in carica.

Le deliberazioni sono validamente assunte con la maggioranza assoluta dei presenti.

In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente del Consiglio di Amministrazione.

#### **Articolo 18**

La gestione dell'impresa spetta esclusivamente agli amministratori, i quali compiono le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale. Previa delibera dell'assemblea dei soci, sulle materie delegabili, al presidente possono essere attribuite deleghe operative da parte dell'organo di amministrazione che provvede a determinarne in concreto il contenuto ed il compenso ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, del codice

civile.

Il Consiglio di Amministrazione, fermo quanto previsto al comma precedente, può delegare proprie attribuzioni a un solo componente, al quale possono essere riconosciuti compensi ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, del codice civile.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare Direttori Generali e Dirigenti, fissandone le attribuzioni ed i compensi.

Gli organi delegati riferiscono al Consiglio di Amministrazione e al Collegio sindacale, almeno ogni tre mesi, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni e caratteristiche, effettuate dalla società.

Il Consiglio di Amministrazione, ove sia strettamente necessario, può costituire al proprio interno comitati con funzioni consultive o di proposta. Il Consiglio di Amministrazione nomina, altresì, un segretario che può essere scelto anche al di fuori dei suoi membri.

La funzione di controllo interno riferisce al Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio di Amministrazione può inoltre nominare procuratori e mandatari, anche estranei alla Società, per determinati atti o categorie di atti, anche con facoltà di delega. In caso di conferimento di deleghe per singoli atti a membri del Consiglio di Amministrazione non sono previsti compensi aggiuntivi.

Sono attribuite alla competenza del Consiglio di Amministrazione le deliberazioni concernenti l'istituzione e la soppressione di sedi secondarie, dipendenze, filiali e succursali in altre città italiane.

#### **Articolo 19**

Ai membri del Consiglio di Amministrazione spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.

Al Presidente e ai membri del Consiglio di Amministrazione spetta il compenso su base annua determinato dall'Assemblea.

E' fatto divieto di corrispondere gettoni di presenza, premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività e trattamenti di fine mandato ai componenti del Consiglio di Amministrazione.

La remunerazione dei componenti di comitati con funzioni consultive o di proposta, costituiti ai sensi dell'articolo 18, quinto comma, può essere riconosciuta in misura non superiore al 30% (trenta per cento) del compenso deliberato dall'assemblea per la carica di Amministratore.

#### **TITOLO V Comitato Consultivo Articolo 20**

Il Comitato esamina le problematiche relative alla materia della previdenza complementare, che caratterizzano l'attività di Mefop.

Lo stesso è composto da non più di sette membri. I componenti del Comitato sono nominati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, previa designazione da parte dell'assemblea degli azionisti su proposta del Presidente del Consiglio di Amministrazione. Tale proposta è effettuata sulla base delle indicazioni delle Confederazioni o Associazioni maggiormente rappresentative delle fonti istitutive dei Fondi Pensione, soci di MEFOP S.P.A., rispettando criteri di equilibrio.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione della società convoca le riunioni del Comitato, ne propone l'agenda e ne coordina i lavori.

Tutti i membri del Comitato restano in carica per tre anni e sono rieleggibili. Ognuno dei componenti può essere sostituito prima della scadenza su

richiesta della Confederazione o dell'Associazione che lo ha indicato. Il nuovo componente è nominato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, previa designazione da parte dell'assemblea che delibera nella prima adunanza utile su proposta del Presidente del Consiglio di Amministrazione. Il mandato di tale membro dura fino alla scadenza del triennio originario.

La partecipazione al Comitato è gratuita fatte salve le spese.

## **TITOLO VI Firma e rappresentanza sociale**

### **Articolo 21**

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione e, disgiuntamente, gli eventuali Amministratori Delegati, hanno la firma sociale e la rappresentanza, anche processuale, della società.

Il Consiglio di Amministrazione può richiedere che taluni atti o categorie di atti siano compiuti solo con la firma congiunta del Presidente e degli eventuali amministratori delegati.

## **TITOLO VII Collegio Sindacale**

### **Articolo 22**

L'assemblea nomina il Collegio Sindacale costituito da tre sindaci effettivi tra i quali elegge il Presidente. L'assemblea nomina altresì due sindaci supplenti. E' in ogni caso garantito il rispetto delle vigenti disposizioni normative e regolamentari in materia di parità di genere. A tal fine, ciascuna lista che presenti un numero di candidati pari o superiore a tre, includendo in detto computo i sindaci effettivi e quelli supplenti, deve includere candidati di genere diverso.

I sindaci devono avere i requisiti di legge.

I Sindaci durano in carica per tre esercizi, scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica e sono rieleggibili.

Il compenso dei sindaci è determinato dall'assemblea all'atto della loro nomina.

E' fatto divieto di corrispondere gettoni di presenza ai componenti del Collegio Sindacale.

Un sindaco effettivo ed un sindaco supplente dovranno essere tratti dalla lista dei soci di minoranza che avrà ottenuto il maggior numero di voti. Per le procedure di nomina si fa riferimento a quanto disposto dall'articolo 14 secondo comma e successivi.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più sindaci effettivi, subentrano i sindaci supplenti nell'ordine atto a garantire il rispetto delle suddette disposizioni di legge e regolamentari in materia di equilibrio tra i generi.

### **Articolo 23**

Il controllo contabile della società è esercitato da un revisore esterno, incaricato dall'Assemblea ordinaria, su proposta del collegio sindacale.

## **TITOLO VIII Esercizio sociale – Utili Articolo 24**

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

### **Articolo 25**

Gli utili dell'esercizio, dedotta la quota destinata a riserva legale a norma di legge, restano a disposizione dell'assemblea.

## **TITOLO IX Scioglimento e liquidazione della Società Articolo 26**

L'assemblea straordinaria può deliberare in ogni momento lo scioglimento

della società, nominando uno o più liquidatori e definendone i poteri ed i compensi.

#### **TITOLO X Diritto di Recesso**

##### **Articolo 27**

I Soci hanno diritto di recesso nei casi in cui il diritto è inderogabilmente previsto dalla legge. Il recesso non spetta per le delibere riguardanti: a) la proroga del termine; b) l'introduzione, la modifica o la rimozione di vincoli alla circolazione delle azioni.

##### **TITOLO X Disposizioni finali Articolo 28**

Per quanto non previsto nel presente Statuto o nell'atto costitutivo, si applicano le norme di legge vigenti, relative alla Società per Azioni, ed alla Legge 27.12.1997 n.449, art.59 comma 31.

##### **Articolo 29 – Disposizione transitoria**

Gli attuali organi societari di amministrazione e controllo restano in carica fino alla scadenza naturale del mandato conferito dall'Assemblea in data 12 maggio 2016.

FIRMATO: MAURO MARE' - ROBERTA MORI NOTAIO